

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO
CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO
SULL'*IN HOUSE PROVIDER*
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. del

PREAMBOLO

Nel Consorzio, regolato dagli artt. 31 e 114 del TUEL, trovano applicazione disposizioni in virtù delle quali al soggetto consorziato sono attribuiti poteri più incisivi rispetto a quelli che il diritto societario riconosce in capo al socio di una società di capitali.

In particolare:

- a) l'art. 114 comma 4, laddove prevede che tali Consorzi dovranno conformare la propria attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che sono gli stessi previsti per l'azione amministrativa, assimila notevolmente il soggetto consorziato al consorzio;
- b) ad un risultato analogo si giunge anche in virtù della previsione di cui al successivo comma 5, che attribuisce agli Enti consorziati la possibilità di determinare con Statuto e regolamenti le modalità di funzionamento del Consorzio, svincolandoli dalle più rigide forme previste per il funzionamento della società;
- c) lo stesso valga in relazione a quanto previsto dal comma 6 che impone che gli Enti locali approvino gli atti fondamentali del Consorzio (quali ad esempio il contratto di servizio), così come prevede che l'Ente locale determini le finalità e gli indirizzi, eserciti la vigilanza, verifichi i risultati di gestione.

Si tratta di elementi che consentono di concludere che ciascun Ente aderente, congiuntamente a tutti gli altri, esercita sul Consorzio un pregnante controllo.

Ciononostante si ritiene opportuno accrescere i poteri di controllo degli Enti soci, tramite l'Assemblea Consortile, sull'attività del Consorzio tramite il presente Regolamento.

Art. 1 - *Oggetto e finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali aderenti al Consorzio Biblioteche Padovane Associate (d'ora in avanti, per brevità, «Consorzio»), del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti dell'*in house provider* Consorzio, relativamente ai servizi e alle altre attività di interesse degli Enti locali aderenti, di cui all'articolo 3 dello Statuto del Consorzio.
2. Le finalità connesse a tale controllo riposano sull'esigenza di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente alla produzione ed erogazione dei servizi forniti dal Consorzio ai

principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Art. 2 - Espletamento dei servizi e di altre attività di interesse degli Enti locali aderenti

1. Il concreto espletamento di ciascun servizio e/o attività di interesse degli Enti locali aderenti da parte del Consorzio avviene sulla base di appositi e specifici contratti, denominati contratti di servizio, sottoscritti dal Consorzio stesso.
2. La gestione associata dei servizi affidati al Consorzio deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali aderenti al Consorzio, a prescindere dalla misura delle quote possedute.

Art. 3 - Organi per l'esercizio congiunto del controllo analogo

1. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al precedente articolo 1 spetta all'Assemblea del Consorzio in conformità a quanto stabilito nel presente atto.
2. Ciascun Ente locale aderente al Consorzio, inoltre, ha diritto di chiedere in qualsiasi momento dati, documenti e ogni altra informazione in merito alla gestione in generale e in particolare dei servizi da esso affidati al Consorzio. Tale diritto è esercitato mediante richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente locale richiedente e indirizzata al Direttore del Consorzio, il quale deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 4 - Competenze dell'Assemblea del Consorzio in materia di controllo analogo

1. L'Assemblea del Consorzio costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo di tutti gli Enti locali che aderiscono al Consorzio ed esercitano su di esso un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Essa è sede di informazione e di consultazione tra i predetti Enti locali, nonché di controllo sull'andamento generale dell'amministrazione del Consorzio.
2. All'Assemblea del Consorzio, oltre a quanto previsto dallo Statuto Consortile, compete l'esame preventivo (controllo ex ante) dei seguenti atti:
 - a) affidamenti di servizi da parte di Enti non soci, il cui valore superi il 10% del fatturato del Consorzio;
 - b) stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 30.000,00 (trentamila/00) per singolo contratto;
 - c) acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
3. L'Assemblea del Consorzio ha il potere di modificare gli schemi di contratti di servizio da stipulare tra il Consorzio e gli Enti soci approvati del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea del Consorzio verifica lo stato di attuazione (controllo contestuale), da parte del Consorzio stesso, degli obiettivi prefissati e in particolare l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 2, realizzando in tal modo il controllo sull'attività del Consorzio. Laddove l'Assemblea ravvisi scostamenti rispetto ai suddetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite e attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi del Consorzio.
5. All'Assemblea del Consorzio compete inoltre l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul Consorzio secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
6. Restano ferme le altre competenze attribuite all'Assemblea del Consorzio dalla legge e dallo Statuto.

Art. 5 - Forme dell'attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e di controllo si espleta mediante:
 - a) poteri ispettivi;
 - b) poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti.
2. I poteri ispettivi comportano attività diretta di vigilanza e controllo, presso la sede del Consorzio nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, da parte di tutti i rappresentanti in Assemblea degli Enti soci.
3. Al fine dell'esercizio dei poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, tutti i rappresentanti in Assemblea degli Enti soci hanno facoltà di richiedere al Direttore l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche e/o gestionali che abbiano inciso, ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli *standard* di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi.
4. L'esercizio dei poteri di cui al comma che precede ha natura amministrativa. Esso si svolge in conformità alle norme del presente Regolamento e/o a specifiche disposizioni di legge (ove previste).
5. L'attività di controllo ispettivo di cui al presente articolo ha carattere di eventualità: essa non si sostituisce né interferisce con la valenza e la portata generale del sistema informativo permanente attivato dal Consorzio, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione di cui al precedente articolo 4.

Art. 6 - Conseguenze dell'attività di vigilanza e controllo

1. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni, commesse da uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore, in ordine agli obblighi relativi al proprio assoggettamento all'esercizio da parte degli Enti locali aderenti al Consorzio di un potere di controllo analogo a quello sui propri uffici, l'Assemblea del Consorzio è competente a sollecitare gli opportuni provvedimenti disciplinari e/o penali nei confronti di chi abbia commesso tali violazioni.
2. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento siano riscontrate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dal Consorzio in materia di conseguimento degli standard di qualità, di quantità e di fruibilità dei servizi a esso affidati (controllo ex post), l'Assemblea del Consorzio provvede ad adottare gli atti di propria competenza per ripristinare le condizioni di efficienza statutariamente previste.

Art. 7 – Diritto di recesso

1. Allorquando un Ente socio, a seguito delle riscontrate violazioni di cui all'articolo precedente, ritenga che il Consorzio stia perseguendo finalità contrarie ai propri interessi, esso può chiedere all'Assemblea di esercitare il proprio diritto di recesso senza i limiti di cui all'art. 6 dello Statuto.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all'albo pretorio.